



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
**del 27-06-2013 n. 45**

**COPIA**

**Oggetto:** *Imposta Municipale Propria. Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.*

---

L'anno **Duemilatredici (2013)**, il giorno **Ventisette (27)** del mese di **Giugno**, alle ore **16:00** nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Fausto Merlotti**

Fatto l'appello nominale risultano

**PRESENTI** i Sigg.ri:

**Simone Gheri, Daniele Lanini, Fausto Merlotti, Antonio Ragno, Aldo Cresti, Carlo Calabri, Federica Zolfanelli, Aleandro Morrocchi, Giulia Bartarelli, Gennaro Oriolo, Elena Capitani, Valentina Pinzauti, Franco Pieraccioli, Giuseppe Pantaleone Punturiero, Pier Luigi Marranci, Alessandro Martini, Loretta Mugnaini, Patrizia Ciabattoni, Paolo Savini**

**ASSENTI** i Sigg.ri:

**Umberto Muce', Luca Marino, Salvatore Fusco, Leonardo Tomassoli, Pasquale Porfido, Leonardo Batistini, Giuseppe Stilo, Giacomo-Harald Giacintucci, Guido Gheri, Niccolo' Sodi, Amalia Del Grosso, Cristian Bacci**

---

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dott. **Antonello Bastiani**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: **Bartarelli, Ciabattoni, Mugnaini**

Viene trattato l'argomento in oggetto, posto al n. 4 dell'ordine del giorno

**Il Presidente mette ora in discussione l'argomento n. 4 iscritto all'ordine del giorno**

---

**Non ci sono interventi**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Premesso che il D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- Dato atto che l'articolo 13, comma 1, del D.L 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha stabilito che “ l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 sopra richiamato, in quanto compatibili ”;
- Preso atto che con l'articolo 4 del D.L 16/2012 sono state apportate modifiche e integrazioni agli articoli 8, 9 del D.Lgs 23/2011 e all'articolo 13 del D.L 201/2011;
- Atteso che l'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs 14.03.2011, n. 23, consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Visto che il Comune di Scandicci ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria in data 27.09.2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134;
- Preso atto che il modello di [dichiarazione IMU](#) e le relative [istruzioni](#), da utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2012, sono stati approvati con [decreto](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012;

- Considerato che secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria il regime previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze trova applicazione anche nelle seguenti fattispecie:
  - Abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, di cui all'articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  - Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- Rilevato che nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU di cui al [decreto](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stabilito che l'obbligo dichiarativo non sussiste nel caso in cui il Comune abbia deliberato di assimilare ad abitazione principale l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dal soggetto anziano o disabile, di cui all'articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- Rilevato altresì che detto obbligo sussiste invece nel caso in cui il Comune abbia deliberato di assimilare ad abitazione principale l'abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
- Ritenuto pertanto opportuno abrogare l'articolo 7, comma 3, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- Considerato inoltre che, data l'incertezza nell'individuazione dei casi in cui doveva essere presentata la dichiarazione su modello ministeriale, con deliberazione della Giunta Comunale n.166 del 27.11.2012 è stato prorogato, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il termine previsto per la comunicazione di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al 16.06.2013;
- Atteso che al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria è stabilito che ai fini dell'agevolazione di cui allo stesso articolo, la comunicazione deve essere presentata nel primo anno di applicazione dell'imposta, ovvero nell'anno

2012, anche da coloro che già precedentemente usufruivano di tale agevolazione;

- Preso atto della difficoltà dei contribuenti di uniformarsi alla disposizione sopra richiamata in riferimento alla presentazione della comunicazione ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 8;
- Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione del modello di dichiarazione IMU ha stabilito che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI per gli anni pregressi, in quanto compatibili;
- Valutato opportuno pertanto uniformarsi alle indicazioni ministeriali anche in merito alla validità delle comunicazioni presentate ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 8, in regime di Imposta Comunale sugli Immobili;
- Ritenuto quindi necessario uniformarsi, anche per l'anno d'imposta 2012, alle indicazioni ministeriali facendo salvi gli effetti delle comunicazioni presentate ai fini ICI per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 8;
- Ritenuto inoltre opportuno intervenire su alcune norme del suddetto regolamento allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerenti le fattispecie regolamentari;
- Rilevata quindi la necessità, secondo tutto quanto sopra esposto, di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 27.09.2012 n. 134;
- Ritenuto quindi necessario apportare le seguenti modifiche:
- All'articolo 8 , punto 3, comma 2:
  - da “ Tale comunicazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta, deve essere presentata anche da coloro che già usufruivano dell'agevolazione per la fattispecie di cui al 1° comma del presente articolo”.
  - a: “Tale comunicazione non deve essere presentata da coloro che già usufruivano dell'agevolazione per la fattispecie di cui al 1° comma del presente articolo in regime di ICI, salvo che siano intervenute variazioni o la perdita dei requisiti”;
- Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 04.12.2012, in conseguenza agli interventi legislativi che si sono succeduti, è stato stabilito

che ai fini del riconoscimento della fruizione dell'agevolazione fiscale sui fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli censibili nella categoria D/10, è necessaria l'apposizione di una specifica annotazione di\_ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, salvo la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D. L. 557/1993;

- Preso atto che tale annotazione presuppone comunque, secondo quanto stabilito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26.07.2012, l' esame, da parte dell'Agenzia del territorio, dei requisiti di ruralità dichiarati, nonché una successiva attività di verifica da parte dei Comuni, secondo le rispettive competenze;
- Valutato quindi necessario modificare il comma 3 dell'articolo 11 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria nel modo seguente:
- Da : “ I fabbricati rurali ad uso strumentale, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993 e richiamati dall'articolo 13, comma 8, D.L n. 201/2011, sono quelli classificati nella categoria catastale D10”.
- A : “I fabbricati rurali ad uso strumentale, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993 e richiamati dall'articolo 13, comma 8, D.L n. 201/2011, sono quelli classificati nella categoria catastale D10, e quelli per i quali risulta l'apposizione di una specifica annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 13 del D.L 201/2011”.
- Rilevato inoltre che con decreto legge 08.04.2013 n. 35, sono state apportate ulteriori modifiche all'articolo 13 del Decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
- Considerato che la legge di conversione 06.06.2013 n. 64 del decreto sopra richiamato ha interamente sostituito il comma 13 bis dell'articolo 13 decreto legge 06.12.2011 n. 201 stabilendo nuovi termini per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni;
- Valutato pertanto opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale nel modo che segue:
- da “A decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di cui sopra devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. n.

360/1998. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che questa avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”.

- a “ A decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di cui sopra devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. n. 360/1998 “.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27.09.2012 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;
- Ritenuto necessario confermare per l'anno d'imposta 2013 le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione n. 134 del 27.09.2012, fatta eccezione per la categoria catastale D/3 ( teatri, cinematografhi, sale per concerti e spettacoli e simili );
- Considerato che il Decreto legge 08.04.2013 n. 35 convertito con modificazioni con legge 06.06.2013 n. 64 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- Rilevato altresì che l'articolo 1 Legge 24.12.2012 n. 228 ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta di cui all'articolo 13 D.L 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 dell'articolo 13;
- Dato atto che i Comuni possono modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Preso atto che l'aliquota stabilita con deliberazione n. 134 del 27.09.2012 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,98 per cento - con esclusione della categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) ai quali è applicata l'aliquota dello 0,2 per cento ;

- Considerato che per teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli ed attività similari, stante la loro peculiarità circa l'utilizzo dedicato a divulgare e potenziare l'iniziativa e l'offerta culturale rivolta ai cittadini, debba applicarsi l'aliquota dello 0,76 per cento;
- Ritenuto quindi di stabilire per gli immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) l'aliquota pari allo 0,76 per cento;
- Viste le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria sopra richiamate;
- Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Vista la Legge 27.07.2000, n. 212;
- Visto l'articolo 2, comma 3 e 4 della legge 09.12.1998 n. 431;
- Visti i D.Lgvi 18.12.1997, n. 471, 472, 473 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- Visto il D.Lgs 30.12.1992, n. 504;
- Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 18.05.2012;
- Visto il decreto ministeriale del 26.07.2012;
- Vista le deliberazioni della Giunta Comunale n. 92 del 30.05.2015, n. 136 del 13.08.2012 e n. 198 del 04.12.2012;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 27.09.2012;
- Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000;

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

<b>Presenti in aula</b>	<b>= 20</b>
<b>Non partecipano al voto</b>	<b>= 0</b>
<b>Partecipano al voto</b>	<b>= 20</b>
<b>Astenuti</b>	<b>= 3</b>
<b>Votanti</b>	<b>= 17</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>= 17</b>
<b>Contrari</b>	<b>= 0</b>

### **Esito: Approvato**

\* \* \* \* \*

**Favorevoli = 17** [Bartarelli Giulia - Calabri Carlo - Capitani Elena - Ciabattoni Patrizia - Cresti Aldo - Gheri Simone - Lanini Daniele - Marino Luca - Merlotti Fausto - Morrocchi Aleandro - Mugnaini Loretta - Oriolo Gennaro - Pieraccioli Franco - Pinzauti Valentina - Ragno Antonio - Savini Paolo - Zolfanelli Federica]  
**Astenuti = 3** [Marranci Pierluigi - Martini Alessandro - Punturiero Giuseppe]

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa le modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 27.09.2012.
2. Di abrogare pertanto il comma 3 dell'articolo 7.
3. Di uniformarsi alle indicazioni ministeriali anche in merito alla validità delle comunicazioni presentate ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento IMU, in regime di Imposta Comunale sugli Immobili.
4. Di modificare pertanto l'articolo 8, punto 3, comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria nel modo seguente:
  - da “ Tale comunicazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta, deve essere presentata anche da coloro che già usufruivano dell'agevolazione per la fattispecie di cui al 1° comma del presente articolo”.
  - a: “Tale comunicazione non deve essere presentata da coloro che già usufruivano dell'agevolazione per la fattispecie di cui al 1° comma del presente articolo in regime di ICI, salvo che siano intervenute variazioni o la perdita dei requisiti.

5. Di uniformarsi anche per l'anno d'imposta 2012 alle indicazioni ministeriali facendo salvi gli effetti delle comunicazioni presentate ai fini ICI per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 8 per gli anni pregressi, in quanto compatibili.
6. Di modificare l'articolo 11, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria nel modo seguente:
  - Da : “ I fabbricati rurali ad uso strumentale, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993 e richiamati dall'articolo 13, comma 8, D.L n. 201/2011, sono quelli classificati nella categoria catastale D10”.
  - A : “I fabbricati rurali ad uso strumentale, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993 e richiamati dall'articolo 13, comma 8, D.L n. 201/2011, sono quelli classificati nella categoria catastale D10 e quelli per i quali risulta l'apposizione di una specifica annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 13 del D.L 201/2011”.
7. Di dare atto che tale annotazione presuppone comunque, secondo quanto stabilito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26.07.2012, l' esame, da parte dell'Agenzia del territorio, dei requisiti di ruralità dichiarati, nonché una successiva attività di verifica da parte dei Comuni, secondo le rispettive competenze.
8. Di modificare il comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria nel modo seguente:
  - Da “A decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di cui sopra devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. n. 360/1998. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che questa avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”.
  - A “ A decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di cui sopra devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. n. 360/1998 “.

9. Di confermare per l'anno d'imposta 2013 le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 27.09.2012, fatta eccezione per la categoria catastale D/3 ( teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili ).
10. Di stabilire, per gli immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili ) l'aliquota pari allo 0,76 per cento.
11. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale 134 del 27.09.2012, che si allega alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, recepisce in *parte qua* le modifiche degli artt. 7, 8, 11 e 12 introdotte con il presente atto, giusta e immodificata ogni altra parte.
12. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e Delle Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

<b>Presenti in aula</b>	<b>= 20</b>
<b>Non partecipano al voto</b>	<b>= 1</b>
<b>Partecipano al voto</b>	<b>= 19</b>
<b>Astenuti</b>	<b>= 1</b>
<b>Votanti</b>	<b>= 18</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>= 18</b>
<b>Contrari</b>	<b>= 0</b>

#### **Esito: Approvato**

\* \* \* \* \*

**Favorevoli = 18** [Bartarelli Giulia - Calabri Carlo - Capitani Elena - Ciabattoni Patrizia - Cresti Aldo - Gheri Simone - Lanini Daniele - Marino Luca - Marranci Pierluigi - Merlotti Fausto - Morrocchi Aleandro - Mugnaini Loretta - Oriolo Gennaro - Pieraccioli Franco - Pinzauti Valentina - Ragno Antonio - Savini Paolo - Zolfanelli Federica]

**Astenuti = 1** [Punturiero Giuseppe]

**Non Votanti = 1** [Martini Alessandro]

## **DELIBERA**

13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
***F.to Antonello Bastiani***

IL PRESIDENTE  
***F.to Fausto Merlotti***

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì .....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ..... a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Scandicci, lì